

**REGOLAMENTO**

**SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**DEL COMUNE DI SENIGALLIA**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 29/09/2021

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/06/2023

ESTRATTO

### ***Paragrafo IV - Organismo di valutazione***

#### **Art. 39 – Istituzione, composizione e nomina**

1. Ai sensi del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 è istituito l'organismo di valutazione (in seguito denominato anche OV).
2. L'Organismo è istituito in forma collegiale. L'OV potrà essere gestito anche in forma associata con la partecipazione di altri comuni.
3. All'Organismo di valutazione compete la misurazione e la valutazione della performance della struttura amministrativa nel suo complesso, la proposta di valutazione annuale dei Responsabili di Area /UOA – Titolari di funzioni dirigenziali e tutte le altre funzioni previste dal D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e riportate all'art. 40 del presente Regolamento.
4. L'OV è composto dal Segretario Generale dell'ente, che lo presiede, e da due esperti esterni.
5. I componenti esterni dell'OV devono essere in possesso di Laurea specialistica o magistrale del Nuovo Ordinamento o di Laurea del Vecchio Ordinamento nonché di esperienza professionale almeno quinquennale, documentata e maturata nell'ambito della PA locale, in qualità di dipendente (nei ruoli di dirigente, segretario generale o direttore generale), o libero professionista o docente, nel campo della valutazione, del management, dell'organizzazione, delle finanze, dei sistemi di programmazione, gestione e controllo.
6. I componenti dell'OV sono nominati con decreto motivato del Sindaco. I componenti esterni sono nominati previa valutazione dei curricula acquisiti a seguito di avviso pubblicato all'albo comunale e sul sito web del comune, ed eventuale colloquio.
7. Non possono far parte dell'OV, ai sensi dell'art.14, comma 8, del D.Lgs.150/2009 i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.

*OMISSIS*

#### **Art. 41 - Durata in carica e revoca**

1. L'OV dura in carica per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque, con possibilità di rinnovo in riferimento all'eventuale ulteriore mandato del Sindaco. L'eventuale rinnovo potrà interessare l'intero collegio ovvero un singolo componente. La nomina non può comunque eccedere la durata del mandato del Sindaco nominante. L'incarico si protrae automaticamente sino al sessantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Sindaco, e comunque per il periodo strettamente necessario all'individuazione dei nuovi componenti da incaricare (prorogatio).
2. La revoca dei componenti dell'OV avviene con provvedimento motivato del Sindaco per sopraggiunta incompatibilità, per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'ente o in

contrasto con il ruolo e i compiti assegnati. La revoca viene altresì prevista in caso di n.3 assenze nell'arco dell'anno, ancorché giustificate e non continuative.

*OMISSIS*